ASSOCIAZIONE PER L'EDUCAZIONE MUSICALE E STRUMENTALE – MONTECATINI TERME

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Art. 1) E' costituita un'Associazione musicale denominata "Associazione per l'educazione musicale e strumentale – Montecatini Terme", di seguito indicata anche solo come "Associazione".

Art. 2) L'Associazione ha sede nel comune di Montecatini Terme. L'eventuale spostamento della sede nell'ambito del comune di Montecatini Terme, a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, non costituisce modifica allo Statuto sociale. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo, inoltre, possono essere istituite diverse sedi operative.

Art. 3) L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal suo regolamento attuativo e dagli altri regolamenti interni, ed agisce nei limiti delle leggi regionali, statali, delle normative comunitarie e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 4) L'Associazione ha carattere volontario e democratico, non persegue come suo scopo istituzionale fini di lucro, è laica, apolitica e apartitica. Svolge le proprie attività istituzionali nonché quelle ad esse propedeutiche e/o collegate nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, nel rispetto dei dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.

L'Associazione si propone di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura musicale, senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili.

In particolare, l'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, si propone di:

a) promuovere, coordinare ed eventualmente gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica e di storia della musica, corsi di perfezionamento, seminari, stages ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti sia fra i giovani;
b) favorire e organizzare manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
c) promuovere e favorire la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali;
d) organizzare la partecipazione di gruppo alle manifestazioni musicali e teatrali più significative, ovunque se ne offra la possibilità;
e) attivare iniziative musicali e culturali nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione del benessere della persona e innalzamento della qualità della vita;
f) offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati;
g) collaborare e cooperare con Istituzioni, Enti, Amministrazioni ed Associazioni territoriali, nazionali ed internazionali, aventi scopi conformi o compatibili con quelli di cui al presente Statuto;
h) promuovere la realizzazione di associazioni complesse e federazioni o aderire per affiliazione ad enti e organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali, nazionali o internazionali o altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, aventi scopi conformi o compatibili con quelli contemplati nel presente Statuto, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni;
i) svolgere qualsiasi altra attività che si riveli utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della musica e della cultura musicale.

In via sussidiaria e non prevalente l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.
L'Associazione può esercitare, altresì, attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile e potrà, inoltre, compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini.
Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Art. 5) L'Associazione si dota di un proprio stendardo, quale insegna grafica distintiva e rappresentativa della stessa, da utilizzarsi nelle cerimonie e nelle manifestazioni a cui è chiamata ad intervenire.
Art. 6) La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II
ORGANI SOCIALI

Art. 7) Sono organi dell'Associazione:
a) L'Assemblea Generale degli Associati;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente.

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 8) L'Assemblea Generale degli associati è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
E' formata da tutti gli iscritti all'Associazione in regola con il versamento della quota associativa annuale ed è convocata, almeno una volta all'anno, presso la sede dell'Associazione o fuori da essa purché nel territorio italiano, anche in via telematica da remoto, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo ed ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo stesso o ne facciano richiesta motivata almeno 1/10 (uno/decimi) degli associati.
L'Assemblea può svolgersi in via telematica da remoto con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato (in particolare dal Presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.
L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata PEC o consegnata a mano a tutti gli associati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito internet dell'Associazione dell'avviso di convocazione 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza è convocata con qualsiasi altro mezzo idoneo quali telefono, fax, e-mail, telegramma, applicazioni di messaggistica avanzata. Nell'avviso dovrà essere sempre indicato l'ordine del giorno, l'eventuale collegamento telematico di videoconferenza, il luogo e l'ora in cui si terrà l'Assemblea.
L'intervallo tra la prima e la seconda convocazione è stabilito da un massimo di 30 (trenta) giorni a un minimo di 1 (uno) giorno.

Art. 9) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Segretario o da altro Consigliere contestualmente delegato.
L'Assemblea nomina inoltre, in caso di necessità, il Collegio degli scrutatori, composto da tre membri di cui uno funge da presidente, per le votazioni.

Art. 10) L'Assemblea riunita in sessione ordinaria:

a) discute e approva il programma presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività da svolgere;
b) discute e approva i bilanci del Consiglio Direttivo sull'attività svolta;
c) elegge e integra i componenti del Consiglio Direttivo;
d) fissa gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, dei singoli soci e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f) delibera sulla mancata ammissione e sulla esclusione degli associati in caso di ricorso;
g) approva i regolamenti interni elaborati dal Consiglio Direttivo;
h) delibera ogni altro argomento e questione posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti ed è presa a maggioranza degli associati presenti.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per dichiarazione orale o, su richiesta, a scrutinio segreto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 11) L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera in merito alle variazioni statutarie nonché allo scioglimento dell'Associazione, devoluzione del patrimonio e nomina dei liquidatori. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre/quarti) dei Soci iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la nomina dei liquidatori, l'Assemblea Straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre/quarti) degli associati.

Art. 12) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale annuale alla data dell'adunanza Assembleare e iscritti da almeno 3 (tre) mesi.
Hanno diritto di voto tutti i soci maggiori d'età alla data dell'adunanza Assembleare. Non è ammessa delega. Per il socio minorenne esprimerà il voto, per suo conto, l'esercente la potestà genitoriale.

Art. 13) Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dai componenti del Collegio degli scrutatori. Detti verbali sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta scritta.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14) Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e direzione dell'Associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dal presente Statuto e dalla legge. E' composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea generale dei soci tra i Soci Ordinari.
Il Consiglio dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi membri sono rieleggibili. Apposito regolamento disciplinerà le procedure di elezione.

Art. 15) Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali sono a titolo gratuito.

Art. 16) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare:

a) attua le deliberazioni adottate dall'Assemblea generale dei soci;
b) adotta i provvedimenti di carattere generale per il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi dell'Associazione, curando l'osservanza delle disposizioni statutarie, dei regolamenti e delle delibere degli organi associativi;
c) dirige e coordina l'attività dell'Associazione adottando tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione di interesse generale dell'Associazione e per la sua organizzazione;
d) decide sull'ammissione di nuovi soci e sulla eventuale loro esclusione;
e) decide l'ammontare delle quote sociali annuali di tesseramento;
f) redige il bilancio generale consuntivo e preventivo, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci, nonché la relazione sulla gestione sociale da allegarsi ai bilanci stessi;
g) propone all'Assemblea generale dei soci le modifiche statutarie;
h) redige il regolamento attuativo dello statuto e ogni altro regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
i) delibera su tutto quanto riguarda l'attività ed il patrimonio dell'Associazione;
j) delibera sulla erogazione delle somme e in generale sulle entrate e le uscite ordinarie e straordinarie necessarie all'adempimento ed al conseguimento degli scopi associativi;
k) adotta e revoca i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
l) delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dal presente Statuto o dai regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 17) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Segretario quando questi lo ritengono opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei consiglieri ed in ogni caso entro il mese di aprile di ogni anno. La prima convocazione è ritenuta valida con la presenza di tutti i consiglieri, mentre la seconda convocazione è ritenuta valida con la presenza della metà più uno dei consiglieri. Le riunioni potranno svolgersi anche in via telematica da remoto con le stesse modalità previste per l'Assemblea. L'intervallo tra la prima e la seconda convocazione è stabilito da un massimo di un giorno a un minimo di un'ora. Nell'avviso di convocazione dovrà essere sempre indicato l'ordine del giorno, l'eventuale collegamento telematico di videoconferenza, il luogo e l'ora in cui si terrà la seduta. Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti e non è ammesso il voto di delega tra i componenti del Consiglio. In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la seduta.

Art. 18) Il Consiglio Direttivo ha anche il compito di controllo amministrativo dell'Associazione, il cui esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il Tesoriere redige entro il mese di marzo di ogni anno il bilancio annuale, da sottoporre al Consiglio Direttivo il quale lo presenterà per l'approvazione all'Assemblea generale entro il mese di aprile insieme con una relazione sull'attività svolta dalla Associazione nell'anno precedente e sull'attività che andrà a svolgere nell'anno successivo, con relativo bilancio preventivo. Il termine per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea può essere prorogato al 30 Giugno in caso di comprovate necessità ed ove la legge lo consenta. Il bilancio deve essere firmato dal Presidente e dal Tesoriere.

Art. 19) Le sedute del Consiglio Direttivo risulteranno da regolare verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20) Se nel corso del periodo di carica vengono a mancare per una qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio, il Consiglio stesso provvede a sostituirli per cooptazione tra i primi consiglieri non eletti. Nel caso fossero esauriti i nominativi disponibili tra i candidati sotto riga, il Consiglio provvede a cooptare i consiglieri mancanti mediante scelta tra i Soci Ordinari, salva in ogni caso la ratifica da parte dell'Assemblea immediatamente successiva. I membri cooptati dureranno in carica fino alla data di scadenza dei membri sostituiti.

Art. 21) Qualora venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto e i membri rimasti in carica provvederanno a convocare d'urgenza l'Assemblea degli associati per la formazione di un nuovo Consiglio.

Art. 22) I componenti del Consiglio Direttivo rispondono in solido per le obbligazioni assunte con delibera consiliare. E' comunque esente il consigliere il quale non abbia partecipato all'atto o abbia manifestato espressamente il proprio dissenso.

IL PRESIDENTE

Art. 23) Il Presidente è il rappresentante legale e morale dell'Associazione ed è eletto e revocato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Ha la firma sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ha pertanto tutti i poteri necessari per assolvere al proprio compito oltre al potere di porre in essere gli atti di particolare urgenza, salvo ratifica del Consiglio. Esso rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio. Ha potere di firma disgiunta sui conti correnti postali o bancari intestati all'Associazione. In caso di dimissioni, assenza, impedimento definitivo o impedimento di durata superiore a sei mesi consecutivi, viene dichiarato decaduto dall'incarico e sostituito dal Vice Presidente, fino alla nomina di un nuovo presidente.

IL VICE PRESIDENTE

Art. 24) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, con tutti i relativi poteri. Il Presidente avrà cura di redigere apposita delega scritta. Svolge attività di coordinamento nei progetti e nelle iniziative organizzate dall'Associazione.

IL SEGRETARIO

Art. 25) Il Segretario costituisce diretto collaboratore del Presidente e del Vice Presidente. Sostituisce il Presidente e il Vice Presidente in caso di loro assenza, mediante apposita delega, con tutti i relativi poteri. Al Segretario è delegata la responsabilità della struttura organizzativa dell'Associazione, cura i rapporti con gli enti, è responsabile degli archivi e della gestione burocratica-amministrativa dell'Associazione. Ad esso possono essere conferiti i poteri che il Consiglio Direttivo delegherà.

IL TESORIERE

Art. 26) Il Tesoriere è responsabile del fondo sociale, dei registri e delle scritture contabili. Ha potere di firma disgiunta sui conti correnti postali o bancari intestati all'Associazione. Controlla ed esegue la gestione finanziaria dell'Associazione, tenendone la contabilità, e ne riferisce al Consiglio Direttivo.

TITOLO III
PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 27) Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili e immobili che sono o che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da proventi ottenuti dall'Associazione a titolo di quote sociali, di contributi degli aderenti, di convenzioni, di contributi pubblici nazionali e internazionali, di erogazioni, elargizioni, lasciti, donazioni, sussidi, di entrate provenienti da attività connesse a quelle statutarie e di interessi sui capitali;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di amministrazione;
d) dalle rimanenze derivanti dall'organizzazione delle manifestazioni o partecipazioni ad esse;
e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio.

I suddetti beni costituiscono il fondo comune dell'Associazione. Le erogazioni sono pagate e fatte a fondo perduto, non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, estinzione, di recesso ed esclusione degli associati. Il versamento inoltre non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 28) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, pertanto si intende iniziare il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, per l'approvazione da parte degli associati, il bilancio consuntivo e preventivo del successivo esercizio. Di tali documenti dovrà essere data idonea pubblicità mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito internet dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea.

AVANZI DI GESTIONE

Art. 29) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO IV
ASSOCIATI

Art. 30) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che per interesse culturale o per attività professionale o di studio, siano interessati all'attività dell'Associazione e che, avendone fatta richiesta, ne ottengano l'ammissione dal Consiglio Direttivo.

Art. 31) Nessuna limitazione è posta al numero dei Soci, possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, senza limiti di età, etnia, religione o preferenze politiche.

Art. 32) La partecipazione dei soci alla elaborazione ed alla gestione dei programmi e delle attività è considerata prerogativa sostanziale e inalienabile di ciascun Socio oltreché garanzia di democrazia.

Art. 33) I Soci devono accettare in toto le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione. La domanda di adesione conterrà l'impegno esplicito all'osservanza dello statuto e dei regolamenti interni.

Art. 34) I soci saranno accettati a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo. Contro di esso l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata ala Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Il ricorso sarà deciso, con garanzia del diritto al contraddittorio, nel corso della successiva Assemblea regolarmente convocata.

CATEGORIE DI SOCI

Art. 35) L'Associazione comprende le seguenti categorie di soci:

a) Soci Ordinari: hanno diritto di voto, se maggiorenni, nonché all'elettorato attivo e passivo per le nomine del Consiglio Direttivo. Hanno il diritto di prendere parte all'attività dell'Associazione, di promuovere le iniziative e, se idonei, ad entrare in qualsiasi formazione artistica che l'Associazione intende formare.

b) Soci Onorari: nominati dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea Generale di Soci, non sono tenuti a svolgere nessun tipo di attività, ma sono comunque moralmente tenuti a promuovere i fini sociali e favorire la crescita dell'Associazione. Hanno diritto di voto, se maggiorenni, nonché all'elettorato attivo per le nomine del Consiglio Direttivo.

c) Presidente Onorario: nominato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Generale dei Soci, è colui/colei che ha dimostrato vivo interesse e comprovata partecipazione alla crescita dell'Associazione. Ha diritto di voto, può partecipare alle assemblee. La nomina è a vita, salvo rinuncia motivata e scritta.

Tutti i soci sono tenuti a versare la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo nella prima riunione dell'anno. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili né rimborsabili e non sono rivalutabili.

Art. 36) Per i soci minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale, previa lettura dello statuto ed accettazione dello stesso e dei regolamenti interni. Non hanno diritto di voto fino al raggiungimento della maggiore età, ma l'esercente la potestà genitoriale che rappresenta il figlio minore può partecipare all'Assemblea con diritto di intervento nonché di voto per il figlio minore.

RECESSO

Art. 37) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 38) L'associato può sempre recedere dall'Associazione dandone comunicazione, in forma scritta, al Consiglio Direttivo che dovrà prenderne atto nella sua prima riunione utile. La dichiarazione ha effetto a partire dalla data di annotazione nel libro soci della deliberazione del Consiglio Direttivo che recepisce la comunicazione di recesso.

CASI DI ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 39) I soci possono essere dichiarati esclusi nei casi:

a) di morosità protratta per 3 (tre) mesi consecutivi;

b) di mancata partecipazione alle attività associative per oltre 6 (mesi) consecutivi;

c) di gravi motivi che abbiano arrecato danni morali e/o materiali all'Associazione o ai beni associativi.

Art. 40) Nei casi in cui ne si ravvisi la gravità, il Consiglio Direttivo potrà dare avvio alla procedura di esclusione. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e il relativo provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 60 (sessanta) giorni. L'associato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione può ricorrere all'Assemblea dei soci, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Sul ricorso proposto dal socio decide la prima Assemblea regolarmente convocata, con garanzia del diritto al contraddittorio, fino allo svolgimento della quale il socio è posto in sospensione cautelativa. Se l'espulsione viene confermata dall'Assemblea, essa è da intendersi inappellabile ed avrà efficacia dalla sua annotazione nel libro soci.

Art. 41) Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riavere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul

Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Pescia
Direzione

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
entrate

patrimonio dell'Associazione. Gli associati dichiarati espulsi dovranno riconsegnare all'Associazione la tessera associativa, gli eventuali beni strumentali di proprietà dell'Associazione eventualmente detenuti ed ogni altro bene che possa identificare direttamente o indirettamente il socio come ancora appartenente all'Associazione.

TITOLO V
SCIOGLIMENTO

Art. 42) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dai Soci riuniti in apposita Assemblea straordinaria, con decisione approvata dai 3/4 (tre/quarti) dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 43) L'Assemblea così convocata provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio esistente, fermo restando l'obbligo di destinarlo a scopi simili a quello dell'Associazione o di devolverlo a fini di pubblica utilità, beneficenza o assistenza, tenuto conto delle disposizioni in merito dalla vigente legislazione.

TITOLO VI
CONTROVERSIE

Art. 44) Tutte le eventuali controversie tra gli Associati fra loro e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alle competenze dell'Assemblea dei soci. L'Assemblea giudicherà *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.

TITOLO VII
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E REGOLAMENTI INTERNI

Art. 45) Il Consiglio Direttivo ha il compito di redigere il Regolamento di attuazione del presente Statuto nonché gli altri regolamenti interni, contenenti tutte le norme non previste espressamente dal presente statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione. Le modifiche del Regolamento di attuazione e degli altri regolamenti interni non costituiscono revisione statutaria.

TITOLO VIII
RINVIO

Art. 46) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono i regolamenti interni e le norme vigenti in materia.

MONTEGATINI T. 05/06/2023

Lisa Rossi

Registrato a Pescia il 03/07/2023
al N° 288 Serie 3
Pagate € 200,00 #

Paola Baroni (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
01008707 00007977 WOJOV001
00180385 03/07/2023 10:33:45
4578-00088 DBFDE8CC4EE52E92
IDENTIFICATIVO : 01220714317713
0 1 22 071431 771 3

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
01008707 00007977 WOJOV001
00180386 03/07/2023 10:33:51
4578-00088 66E6B7115B5E6503
IDENTIFICATIVO : 01220714317689
0 1 22 071431 768 9

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
01008707 00007977 WOJOV001
00180384 03/07/2023 10:33:39
4578-00088 4BE858917289456C
IDENTIFICATIVO : 01220714317702
0 1 22 071431 770 2